



Regolamento sull'allevamento (RA) 2024

Direttive supplementari sull'allevamento e approvazione sull'allevamento della Club Svizzero del Bassotto (CSB) al regolamento d'allevamento della SCS, RASCS.

Principio

Essenziale e vincolante per l'allevamento di cani di razza con certificato genealogico della società cinologica svizzera (SCS) è il valido «regolamento della SCS», RASCS. Tutti gli allevatori, proprietari di cani da monta e i funzionari del club, sono tenuti a conoscere e rispettare il regolamento, indipendentemente dal fatto che siano o meno membri del CSB.

Lo standard di razza FCI n. 148 fa parte integrante del presente regolamento d'allevamento.

Le seguenti direttive attuative e integrative (compreso l'allegato) valgono per tutti gli allevatori con denominazioni d'allevamento protette dalla SCS o dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI), nonché per tutti i proprietari di cani da monta della razza bassotto del gruppo 4 sostenuti dal CSB.

Il comitato del CSB può in singoli casi giustificati autorizzare eccezioni a questo regolamento in consultazione con il CLACP. Le eccezioni non devono essere in contraddizione con il RASCS.

1. Direttive approvazione d'allevamento

1.01 Il consiglio d'amministrazione è l'organo supremo del CSB responsabile per l'approvazione d'allevamento. Il consiglio nomina una commissione per l'allevamento. La presidenza della commissione viene condotta dal responsabile d'allevamento. Il consiglio può delegare l'esecuzione e l'organizzazione della valutazione conformità agli standard e valutazione di comportamento ai gruppi locali regionali o può anche eseguirli personalmente.

Tutti i bassotti destinati d'allevamento devono soddisfare le norme di approvazione d'allevamento.

Discendenti di genitori animali senza approvazione d'allevamento, riceveranno un certificato genealogico dalla SCS e verranno iscritti nel LOS o nell'allegato del LOS, solo quando i genitori animali avranno l'approvazione d'allevamento.

Vengono effettuate almeno due valutazioni ufficiali all'anno della valutazione conformità agli standard e valutazione di comportamento a livello regionale in periodi diversi, se vengono iscritti almeno 5 bassotti.

Ogni valutazione conformità agli standard e valutazione di comportamento deve essere annunciata con almeno cinque settimane di anticipo nelle pubblicazioni ufficiali della SCS, indicando le formalità di iscrizione e le spese.

Altre valutazioni conformità agli standard e valutazioni di comportamento si svolgono se sono registrati almeno 5 bassotti.

1.02 Le spese stabilite dal consiglio d'amministrazione sono soggette all'approvazione dell'assemblea generale del CSB (vd. Art. 8).

1.03 L'approvazione d'allevamento viene concessa, se la valutazione conformità agli standard e valutazione di comportamento sono state superate, il profilo DNA con i test genetici richiesti al momento dell'approvazione d'allevamento e il certificato di discendenza di GENERATIO Sol GmbH o da un altro laboratorio genetico riconosciuto (certificato ISAG) devono esser stati compilati (Regolazioni per i cani importati vd. Art. 1.06/1.07/1.08).

1.04 L'età minima per la valutazione conformità agli standard e valutazione di comportamento dei cani maschi e cagne è di 15 mesi.

1.05 Il certificato genealogico originale, deve essere presentato alla valutazione conformità agli standard e valutazione di comportamento. Ogni cambio di proprietario di un cane deve essere inserito precedentemente nel certificato genealogico dall'amministrazione del libro delle origini SCS.

1.06 Cani nati all'estero devono essere registrati nel LOS sotto il proprietario legale prima della valutazione conformità agli standard e valutazione di comportamento. L'approvazione d'allevamento viene concessa se 1) è stata superata la valutazione conformità agli standard e valutazione di comportamento, 2) il profilo DNA con i test genetici richiesti al momento dell'approvazione d'allevamento e il certificato di discendenza di GENERATIO Sol GmbH o da un altro laboratorio genetico riconosciuto (certificato ISAG) devono esser stati compilati, per quanto il cane provenga da un paese nel quale club di razza responsabile per i bassotti richieda il profilo del DNA per i cani d'allevamento (in ogni caso, la data di nascita del cane è determinante). Un elenco aggiornato dei paesi può essere richiesto dal responsabile d'allevamento.

1.07 Cani importati dall'estero e già autorizzati all'allevamento, devono superare le prove prescritte dal CSB in conformità con l'Art. 1.09 prima di essere autorizzati all'allevamento in Svizzera e il profilo DNA con i test genetici richiesti al momento dell'approvazione d'allevamento e il certificato di discendenza di GENERATIO Sol GmbH o da un altro laboratorio genetico riconosciuto (certificato ISAG) devono esser stati compilati, per quanto il cane provenga da un paese nel quale club di razza responsabile per i bassotti richieda il profilo del DNA per i cani d'allevamento (in ogni caso, la data di nascita del cane è determinante).

1.08 Cagne importate devono avere almeno 18 mesi di età nel paese d'origine prima dell'accoppiamento. I cuccioli di questa cucciolata vengono iscritti nel LOS, a condizione che i genitori siano iscritti in un libro genealogico riconosciuto dalla FCI, siano autorizzati all'allevamento nel paese d'origine e abbiano un profilo del DNA redatto da un laboratorio genetico riconosciuto (certificato ISAG). La cucciolata deve essere segnalata regolarmente al CSB e verrà controllata. I profili del DNA devono essere inviati dal responsabile d'allevamento a GENERATIO Sol. GmbH per la registrazione dei dati. Prima di essere utilizzata per un'ulteriore riproduzione in Svizzera, la cagna deve soddisfare i requisiti di riproduzione di questo RA in conformità con l'Art. 1.07.

1.09 L'approvazione d'allevamento consiste in due esami parziali:

1. Valutazione conformità agli standard
2. Valutazione di comportamento

Inoltre il profilo DNA con i test genetici richiesti al momento dell'approvazione d'allevamento e il certificato di discendenza devono esser compilati da GENERATIO (Regolazioni per i cani importati vd. Art. 1.06/1.07/1.08).

Il certificato genealogico originale, il rapporto dei giudici sulla valutazione conformità agli standard e quella di comportamento, il profilo DNA, i test genetici richiesti e il certificato di discendenza devono essere inviati al responsabile d'allevamento in una busta affrancata. L'approvazione d'allevamento viene iscritta dal responsabile d'allevamento con la nota "idoneo per l'allevamento".

1.09a Cani con il certificato di discendenza da GENERATIO Sol. GmbH o da un altro laboratorio genetico riconosciuto (certificato ISAG) non sono più tenuti a fornire i test genetici richiesti per le malattie recessive per le quali gli animali genitori sono stati testati esenti (1a generazione) o "esenti per parentela" (2a generazione) e raggiungono lo status di "free by parentage/esenti per parentela".

1.10 La valutazione conformità agli standard può solo essere effettuata da giudici riconosciuti dalla SCS, specializzati in bassotti. È preferibile che siano due giudici a svolgere la funzione della valutazione conformità agli standard. I giudici devono effettuare individualmente i controlli del morso, della coda e dell'anatomia. La decisione sulla valutazione conformità agli standard "superata" – "non superata" – "rinviata" viene presa eventualmente congiuntamente. Per ogni cane presentato verrà compilato un modulo di valutazione, che dovrà essere firmato dal conducente del cane e da entrambi i giudici. Il proprietario del cane riceve l'originale del modulo di valutazione. La valutazione conformità agli standard superata verrà iscritta nel certificato genealogico.

1.11 Nella valutazione conformità agli standard, il cane viene giudicato secondo lo standard di razza FCI n. 148.

1.12 La valutazione di comportamento viene effettuata da due giudici per test caratteriali e comprende una valutazione del comportamento in una situazione di tranquillità. Viene testato il comportamento nei confronti di persone amichevoli e di altri cani, nonché la reazione a stimoli visivi, tattili e acustici. Per ogni

cane presentato viene rilasciato un modulo di valutazione. Questo modulo deve essere firmato dal conducente del cane e dai giudici in carica. Il conducente del cane riceve il modulo di giudizio. Una prova superata viene inserita nell'albero genealogico. Prove non superate, vengono segnalate al responsabile d'allevamento.

La valutazione di comportamento viene effettuata solo da giudici SCS o da giudici scelti per test caratteriali CSB. L'esame viene effettuato in conformità al regolamento di attuazione approvato dal consiglio del CSB.

1.13 Se un cane viene **rimandato** per mancanza di conformità agli standard, può essere ripresentato un'altra sola volta ad una valutazione conformità agli standard.

1.14 Se un cane non può essere giudicato ad una valutazione di comportamento perché rifiuta le prove o non mostra interesse, sarà rimandato e potrà ripresentarsi ancora una volta. Se un cane non supera la prova, può essere ripresentato un'altra volta ad una valutazione di comportamento. Se il cane non soddisfa nuovamente i requisiti per l'approvazione d'allevamento, la decisione è "non idoneo all'allevamento".

1.15 Per lesioni accidentali e guarite alla dentatura, alla coda o ad altre parti del corpo, che influenzano la valutazione di conformità e/o l'andamento di un cane presentato alla valutazione di conformità, in misura tale da non superare la valutazione di conformità, è necessario presentare un certificato veterinario con immagine radiografica, indicando il numero chip. Tale certificato deve essere rilasciato dal veterinario curante al momento dell'effettiva assistenza medica o del trattamento dell'infortunio. Il certificato deve essere inviato immediatamente al responsabile d'allevamento per la conferma (consegna dell'albero genealogico originale, certificato e se necessario, immagine radiografia con busta di risposta prepagata). Il rilascio o l'invio successivo di tale certificato veterinario non verrà accettato.

1.16 I giudici devono richiamare l'attenzione del proprietario o del conduttore cinofilo, che non hanno superato le prove, sulla possibilità di ricorso (vd. Art. 6).

1.17 Allo scadere del periodo di ricorso di 14 giorni, Il responsabile d'allevamento annota "non idoneo all'allevamento" sul certificato genealogico originale e viene restituito al proprietario.

1.18 Se si dimostra che un cane trasmette ripetutamente malattie ereditarie, difetti significativi di conformità o di carattere, o se si verifica una malattia nel cane stesso che è nota per essere ereditaria, il cane sarà escluso dall'allevamento per decisione dell'ispezione d'allevamento del CSB su richiesta del responsabile d'allevamento. La revoca dell'approvazione all'allevamento deve essere annotata sul certificato genealogico dal responsabile d'allevamento, dopo la scadenza del periodo di ricorso e comunicata all'amministrazione del libro genealogico.

Prima della delibera, il proprietario deve essere ascoltato. La delibera di escludere un cane dell'allevamento deve essere notificata al proprietario con lettera raccomandata, indicando i motivi della decisione. Il proprietario deve essere informato del diritto di ricorso (vd. Art. 6).

1.19 Il responsabile d'allevamento tiene un registro dei cani "idonei all'allevamento", "rimandati" e "non idonei all'allevamento". Deve segnalare costantemente i cani "idonei all'allevamento" all'amministrazione del libro genealogico, in conformità all'art. 4.2 h della RASCS. Inoltre, deve segnalare i marchi di prestazione e titoli di esposizione dei nuovi cani approvati all'allevamento già determinati al momento dell'approvazione d'allevamento, nonché il risultato di un esame oculistico e/o di altri esami (genetici), in modo che questi possano essere registrati come dati aggiuntivi dall'amministrazione del libro genealogico.

Le licenze acquisite successivamente devono essere comunicate al responsabile d'allevamento dall'allevatore o dal proprietario del cane da monta, allegando copia dei certificati di prova o di esposizione. Il responsabile d'allevamento li trasmette periodicamente all'amministrazione del libro genealogico utilizzando un elenco e le corrette abbreviazioni ufficiali.

1.20 Lo stato dentale deve essere determinato e firmato da due giudici di conformità agli standard per i bassotti. Può essere inserito nell'albero genealogico dal responsabile d'allevamento.

2. Disposizioni d'allevamento

2.01 Per la riproduzione, solo cani "idonei all'allevamento" possono essere utilizzati. Cani maschi dalla data dell'approvazione d'allevamento iscritta sull'albero genealogico, cagne solo dall'età di 18 mesi. L'età massima per l'accoppiamento è il compimento del 9° anno di età. In ogni caso, la data d'accoppiamento è determinante.

Prima dell'accoppiamento, il proprietario della cagna e del cane maschio, devono assicurarsi che i loro cani abbiano l'approvazione d'allevamento debitamente confermata sull'albero genealogico (nota "idoneo all'allevamento").

I cani da monta che vivono all'estero, devono essere registrati in un libro genealogico riconosciuto dalla FCI e rispettare le norme d'allevamento vigenti nel loro paese. Inoltre, devono avere un profilo DNA con i test genetici richiesti di GENERATIO Sol GmbH o da un altro laboratorio genetico riconosciuto (certificato ISAG). Il certificato genealogico riconosciuto dalla FCI e, se nel caso, la prova dell'approvazione d'allevamento da parte del club di razza responsabile per i bassotti, devono essere visionati dall'allevatore prima dell'accoppiamento e le copie devono essere allegate alla notifica della cucciolata (vd. art. 2.03). Il profilo del DNA del cane da monta all'estero, deve essere inviato dal responsabile d'allevamento alla GENERATIO Sol. GmbH per la registrazione dei dati.

I cani da monta in allevamento devono superare le prove d'approvazione all'allevamento ai sensi della art. 1.07 del CSB prima di un terzo accoppiamento.

Non sono consentiti incroci tra i diversi tipi di pelo e le diverse taglie. Eccezione: è consentito l'accoppiamento di bassotti nani e bassotti Kaninchen dello stesso tipo di pelo.

Per l'idoneità d'allevamento, deve essere disponibile un test genetico per le seguenti malattie e colori:

- Fattore "Merle" in tutte le taglie e i tipi di pelo
- Dilution D-Locus (diluizione del colore) in tutte le taglie e i tipi di pelo
- Osteogenesi imperfecta (malattia delle ossa fragili) nei bassotti standard a pelo duro, nano e Kaninchen
- crd-PRA (Atrofia Retinica Progressiva) nei bassotti standard a pelo duro, nano e Kaninchen
- crd4/cord1-PRA nei nani e nei Kaninchen a pelo lungo

Non è consentito l'accoppiamento di portatori delle suddette malattie tra loro, né l'accoppiamento di un cane affetto dalla malattia con un cane libero da queste.

Un portatore del fattore "Merle" e un cane-Merle possono essere accoppiati solo con un bassotto privo di fattore "Merle". È vietato l'accoppiamento con parenti di primo grado (madre - figlio, padre - figlia, fratelli e sorelle).

Ogni accoppiamento deve essere dichiarato in modo veritiero e accurato sul certificato ufficiale di accoppiamento (modulo SCS) e firmato da entrambi i proprietari degli animali che si accoppiano.

2.02 È possibile allevare una sola cucciolata per anno solare con la stessa cagna. Una cucciolata è considerata una nascita, anche se non vengono allevati cuccioli. Il numero di cucciolate che una cagna può avere nell'arco della sua vita è limitato a un massimo di 5.

2.03 Prima che un nuovo allevatore sia autorizzato ad accoppiare una cagna, deve far ispezionare il suo allevamento da un ispettore neutrale d'allevamento del CSB. Questo vale anche per gli allevatori che desiderano allevare o che hanno trasferito il loro allevamento.

Il nuovo allevatore deve annunciare la prima cucciolata al responsabile d'allevamento entro 6 giorni dalla nascita.

Entro 4 settimane dalla data della cucciolata, ogni allevatore deve inviare al responsabile d'allevamento il modulo ufficiale del CSB di registrazione della cucciolata, compilato e con gli allegati richiesti.

Per le spese di iscrizione ridotte, è necessario allegare una tessera valida del CSB o di un'altra sezione CSB.

L'allevatore riceverà dal responsabile d'allevamento immediatamente il modulo "controllo della cucciolata da parte del veterinario" e la quantità di GOcards-SC da GENERATIO corrispondente al numero di cuccioli per il prelievo di sangue da effettuare al momento della vaccinazione.

Il responsabile d'allevamento è tenuto a controllare e, se necessario, a completare l'annuncio di cucciolata ed a inoltrarla immediatamente al CSB. Una copia del resoconto del pre-controllo d'allevamento deve essere allegata all'annuncio di cucciolata da inviare al AAG (amministrazione dell'albero genealogico) della SCS.

2.04 Il trasferimento della cucciolata durante il periodo d'allevamento è soggetto ad autorizzazione (vd. Art. 3.4.2 RASCS).

2.05 In caso di cucciolate molto numerose e se la madre muore alla nascita o non è in grado di produrre latte a causa di una malattia, si può ricorrere ad una nutrice o allattare i cuccioli con il biberon. Il peso dei cuccioli deve essere controllato quotidianamente per le prime 4 settimane.

La nutrice può anche essere una cagna di un'altra razza o un meticcio. La differenza di età tra i "propri" cuccioli e quelli della nutrice non deve superare la settimana.

La nutrice non può allevare più di 8 cuccioli in totale. I cuccioli della stessa razza non possono provenire da più di due cucciolate diverse e devono essere contraddistinti.

I cuccioli in affidamento non devono essere restituiti alla cucciolata o all'allevatore prima della fine della quarta settimana di vita. Devono essere abituati a mangiare cibo solido.

Si raccomanda all'allevatore di stipulare un contratto scritto con il proprietario della nutrice, che regoli i diritti e gli obblighi di entrambe le parti, in particolare le questioni finanziarie, nonché la responsabilità e l'atteggiamento in caso di cure veterinarie necessarie o di morte dei cuccioli.

2.06 Il certificato genealogico del cane deve essere consegnato all'acquirente gratuitamente e senza alcuna richiesta. L'allevatore o il venditore deve informare l'acquirente che il cambio di proprietà deve essere segnalato all'amministrazione del libro genealogico della SCS.

2.07 Ogni allevatore è obbligato a tenere il libro delle cucciolate rilasciato dalla SCS o un libro delle cucciolate di contenuto analogo.

2.08 Ogni allevatore deve essere in grado di dimostrare di aver frequentato almeno un corso di formazione continua in materia d'allevamento e addestramento dei cani nell'arco di 2 anni. Il tesserino di istruzione ulteriore può essere richiesto alla SCS. Verrà richiesto al controllo d'allevamento e deve essere mantenuto aggiornato.

3. Controlli allevamenti e cucciolate

3.01 Il CSB ha l'obbligo di effettuare ispezioni degli allevamenti e delle cucciolate in conformità con l'art. 3.5 RASCS. Vengono ispezionate le condizioni di detenzione e dell'allevamento dei cuccioli, le condizioni della madre e le condizioni di detenzione e cura degli altri cani dell'allevamento. L'ispezione d'allevamento forma i membri del CSB idonei per quest'attività di controllo in conformità con le "linee guida per la formazione degli ispettori d'allevamento".

3.02 Il responsabile e gli ispettori d'allevamento sono autorizzati a visitare gli allevamenti, i cani d'allevamento e i cuccioli in qualsiasi momento ragionevole, anche senza preavviso.

3.03 Di norma, ogni allevamento viene ispezionato una volta all'anno al momento dell'allevamento di una cucciolata. I nuovi allevatori di bassotti devono richiedere un controllo iniziale (vd. art. 2.03) prima di accoppiare la cagna. Il controllo normale viene effettuato al momento dell'allevamento di una cucciolata. Centri d'allevamento che portano il marchio di qualità oro della SCS, non devono necessariamente essere sottoposti ad ulteriori ispezioni da parte del CSB.

3.04 Reclami relativi alle condizioni d'allevamento e cura vengono immediatamente comunicati verbalmente all'ispettore d'allevamento e registrati sul rapporto di controllo. Per mancanze urgenti viene fissata una scadenza ed effettuato ulteriore un controllo.

Per un nuovo controllo sostenuto per colpa dell'allevatore, quest'ultimo deve pagare un contributo e le spese di viaggio all'ispettore in contanti.

Se le istruzioni dell'ispettore d'allevamento non vengono seguite o se la detenzione e l'allevamento del cane devono essere ripetutamente impugnate, è necessario informare il CLACP della SCS.

Se necessario, è possibile richiedere al CALCP un controllo dell'allevamento neutrale e a pagamento, da parte di un consulente SCS accompagnato da un funzionario del club.

Reclami riguardanti le condizioni di detenzione e d'allevamento di un allevatore, che non possono essere risolti di comune accordo tra l'allevatore interessato e il club di razza, devono essere immediatamente segnalati al CLACP. Il CALCP avvierà un procedimento sanzionatorio (Art. 3.5.5 RASCS).

L'ispettore d'allevamento è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione delle ispezioni nei confronti del comitato esecutivo.

3.05 Il CSB applica un contributo per le ispezioni degli allevamenti e delle cucciolate, che viene riscossa sul posto (vd. allegato).

3.06 Un allevatore che non è membro del CSB deve pagare personalmente le spese di viaggio all'ispettore. Deve pagare il doppio della tariffa per il controllo. Tuttavia, egli paga un contributo unico all'ispettore. Il contributo aggiuntivo sarà fatturato all'allevatore insieme alle spese di registrazione della cucciolata.

4. Obbligo d'identificazione

4.01 Tutti i cuccioli devono essere microchippati prima delle 10 settimane di vita; l'identificazione deve essere inserita nell'albero genealogico dal veterinario tramite un adesivo.

5. Condizioni d'allevamento

5.01 Ogni allevamento deve disporre di una sistemazione di almeno 6 m² e di uno spazio esterno di almeno 20 m². Questi devono trovarsi a distanza visiva e uditiva dall'abitazione dell'allevatore per garantire la sorveglianza dei cani.

Il requisito fondamentale è la presenza di uno spazio libero per i cani d'allevamento e i cuccioli. L'allevamento in appartamento con un balcone adeguato può essere autorizzato dall'ispezione d'allevamento, solo in casi eccezionali e comunque prima dell'accoppiamento della cagna. È necessario garantire che i cuccioli abbiano ampie possibilità di trascorrere del tempo all'esterno dell'appartamento per familiarizzare con il mondo esterno e il terreno naturale. Le dimensioni minime per l'alloggio e per lo spazio per muoversi all'aperto, devono essere rispettate anche nel caso della licenza eccezionale per il balcone.

Alloggio è il termine usato per descrivere la zona notte, la zona per la cucciolata e il soggiorno per i cani in caso di maltempo.

La zona per la cucciolata (box cucciolata) deve consentire alla cagna di muoversi in posizione eretta, libera e senza ostacoli. La cagna deve potersi sdraiare e i cuccioli devono avere spazio sufficiente per sdraiarsi.

La zona per la cucciolata deve essere asciutta, protetta da correnti d'aria e facile da pulire. Il soggiorno deve offrire ai cuccioli uno spazio sufficiente per muoversi, nel caso le condizioni meteorologiche non consentono loro di correre all'aperto. Il soggiorno deve ricevere sufficiente luce diurna e aria fresca e, se necessario, deve essere possibile riscaldarlo adeguatamente.

5.02 Lo spazio libero, è un'area all'aperto, di dimensioni adeguate all'interno del quale i cuccioli e la madre possono muoversi liberamente e in sicurezza.

Lo spazio per muoversi deve essere costituito principalmente da terreno naturale (ad esempio ghiaia, erba, sabbia). Anche se ha accesso diretto all'alloggio, è necessario prevedere aree leggermente rialzate per il riposo all'aperto. Se lo spazio per muoversi non ha accesso diretto all'alloggio, deve essere presente un'area di riposo riparata e coperta, isolata dall'umidità e dal freddo.

La recinzione intorno allo spazio per muoversi, deve essere stabile e a prova di lesioni. Lo spazio deve essere il più vario possibile, in modo da offrire ai cuccioli qualcosa da fare. Deve avere zone soleggiate e zone d'ombra. La dimensione minima del recinto è di 20 m².

Inoltre, si applica la legge federale sulla protezione degli animali.

5.03 I cuccioli devono essere sverminati regolarmente a partire da circa 14 giorni di età e possono essere vaccinati, microchippati e non consegnati prima della decima settimana. Il veterinario deve compilare il modulo "controllo della cucciolata da parte del veterinario" al momento della vaccinazione. Preleva una goccia di sangue da ogni cucciolo per la GOcard di GENERATIO Sol. GmbH e invia il modulo di controllo e le GOcard al responsabile d'allevamento del CSB.

Le GOcard verranno depositate presso GENERATIO Sol. GmbH e attivate dal rispettivo proprietario al momento dell'allevamento.

I dati dei profili DNA attivati, verranno archiviati dal responsabile d'allevamento.

Gli allevatori sono tenuti a consegnare i cuccioli/cani con il contratto d'acquisto scritto dalla SCS, esempio di contratto dal CSB o un contratto d'acquisto di contenuto equivalente. Devono inoltre essere disponibili a consigliare gli acquirenti dopo la vendita dei cuccioli/cani. In caso di richieste di garanzia giustificate, sono tenuti a cercare di raggiungere una soluzione amichevole con l'acquirente.

6. Ricorsi

6.01 Ricorsi contro le decisioni dei giudici per la valutazione conformità agli standard e del comportamento e della commissione d'allevamento possono essere presentati al consiglio d'amministrazione del CSB con lettera raccomandata entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, accompagnata dall'albero genealogico originale e dal versamento di CHF 100.00 sul conto del CSB. Se il ricorso viene accolto, la tassa di ricorso sarà rimborsata.

6.02 Il ricorso ha effetto sospensivo. Cani che non hanno superato la valutazione conformità agli standard e/o la valutazione del comportamento ai sensi dell'art. 1.11 e 1.13 e che sono oggetto di una procedura di ricorso, non possono essere utilizzati per la riproduzione fino a quando il consiglio del CSB non avrà preso una decisione.

6.03 Se in un cane allevato si manifestano successivamente malattie ereditarie o difetti che precludono la riproduzione, il cane non può più essere utilizzato per la riproduzione con effetto immediato, anche se la procedura di esclusione d'allevamento non è ancora stata avviata o completata (vd. art. 1.20).

6.04 Al momento della votazione su un appello, le parti coinvolte nella decisione iniziale devono ritirarsi. La decisione del consiglio di amministrazione ha valore legale.

6.05 In caso di errori formali nell'applicazione del presente regolamento per l'allevamento e la concessione di licenze, l'interessato può ricorrere al tribunale dell'associazione della SCS contro le decisioni definitive del CSB (vd. art. 4.7 del RASCS).

7. Sanzioni

7.01 Sregolatezze al presente regolamento e/o al RASCS saranno sanzionate dal CLACP su richiesta del CSB in conformità all'art. 6 del RASCS.

8. Contributi e spese

8.01 L'assemblea generale del CSB è responsabile della fissazione delle tariffe elencate nell'allegato del presente regolamento. L'assemblea generale ha il diritto di modificare le tariffe in qualsiasi momento, previa comunicazione all'ordine del giorno.

Per la determinazione degli onorari occorre osservare l'art. 5 del RASCS. I tipi di onorari sono:

- a) Valutazione conformità agli standard
- b) Valutazione di comportamento
- c) Controllo degli allevamenti e delle cucciolate
- d) Controllo iniziale / consulenza
- e) Elaborazione annuncio cucciolata
- f) Stato dentale

Le spese per la valutazione conformità agli standard e del comportamento devono essere pagate per ogni cane presentato, indipendentemente dal risultato della prova.

I non soci del CSB pagano il doppio della tariffa per i servizi elencati dalla a) alla e).

Tutte le altre spese sono elencate nell'allegato del presente regolamento.

9. Modificazioni regolamento d'allevamento

9.01 Le proposte di modifica e di complemento del RA devono essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea generale del CSB. L'assemblea generale decide a maggioranza semplice dei voti espressi.

9.02 Modifiche o aggiunte adottate dall'assemblea generale sono soggette all'approvazione del comitato centrale della SCS e devono essere annunciate sulla homepage della SCS. Entrano in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione.

9.03 Su richiesta della commissione d'allevamento, il consiglio del CSB può autorizzare eccezioni a queste norme in singoli casi motivati - se necessario in consultazione con il CALCP - ma queste non possono essere in contrasto con il RASCS e la DA/RASCS.

10. Clausola finale

10.01 Questo RA è stato redatto dalla 105a assemblea generale del CSB il 24 marzo 2007 ad Aarau e modificato e approvato dalle assemblee generali del 28.03.2009, 22.03.2014, 21.03.2015, 23.03.2019, 19.03.2022 e 25.03.2023.

Sostituisce tutti i precedenti regolamenti sull'allevamento e sulle licenze, le appendici e le singole risoluzioni. Entrerà in vigore non prima di 20 giorni dalla pubblicazione sui mezzi di comunicazione ufficiali della SCS.

10.02 Il RA è disponibile in tedesco e francese. In caso di dubbio, la versione tedesca è vincolante. Su richiesta, sarà inviata ad ogni nuovo allevatore e potrà essere consultato sul sito www.dackel.ch.

Il presidente:

La responsabile d'allevamento:

Kurt Hartmann

Tanja Walker

Approvato dal comitato centrale della SCS alla riunione del: 9.3.2024

Linee guida interne per il RA sulle spese per i membri e non membri del CSB

a) Conformità agli standard	CHF
Membri	80.00 per bassotto
Non membri	160.00 per bassotto
b) Valutazione comportamento	
Membri	80.00 per bassotto
Non membri	160.00 per bassotto
c) Controllo allevamenti e cucciolate	
Membri	60.00 per bassotto
Non membri	120.00 per bassotto
d) Controllo iniziale/consulenza	
Membri	80.00 per bassotto
Non membri	160.00 per bassotto
e) Registrazione cucciolata e importo cani	
Membri	15.00 per cucciolo
Non membri	30.00 per cucciolo
f) Stato dentale	
Membri	10.00

Le spese di viaggio per l'ispettore della cucciolata e dell'allevamento vengono assunte dal CSB. Eccezione descritta negli art. **3.04 e 3.06**.

Le spese suaccennate sono state approvate dall'assemblea generale del 9 marzo 2024.